



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione - Seduta di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **febbraio** dalle ore 19:35 e in continuazione in modalità telematica, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati nei tempi e modi di Legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	P / A
Dalla Nese Daniele	Presente
CASON FRANCO	Assente
CARRER ELENA	Presente
TREVISAN CINZIA	Presente
GATTO SERGIO	Presente
MORATTO LUCIA	Presente
VERDIER ALBERTO	Presente
SARI NICOLA	Presente
SCATTOLIN LUCIANO	Presente
BOSCATO GIANFRANCO	Assente
TRENTIN CARLA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Giuliani Pierantonio.

Il dott. Dalla Nese Daniele, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta, ai sensi del decreto del Sindaco n. 6 del 20.03.2020, viene celebrata on line per l'emergenza sanitaria COVID -19, secondo la previsione di cui all'art. 73 del D.L. 18/20, e registrata.

Il file di registrazione viene conservato agli atti della segreteria.

Il Sindaco, data lettura del punto 7, procede col dare illustrazione del contenuto.

Il Sindaco fa presente che la L. di Bilancio 2020, n. 160 del 2019, prevede che dall'anno 2021, la tassa per l'occupazione degli spazi pubblici, c.d. Tosap, il canone per l'occupazione degli spazi pubblici, c.d. Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità, in abbreviato ICP, e i canoni per l'installazione di impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni vengano accorpati in un unico canone di concessione.

Il Sindaco precisa che in questa seduta si procede solo all'approvazione del regolamento, mentre le tariffe saranno demandate ad una seguente delibera di Giunta Comunale; il regolamento è semplice e lineare, formato da 4 capi che il Sindaco procede a leggere. Al termine della lettura il Sindaco ribadisce che in questo regolamento, al pari del canone, si fondono i precedenti regolamenti aventi ad oggetto la singola imposta.

Il Segretario aggiunge che, al momento, il canone è stato calcolato ad invarianza di gettito, fino a che non saranno definite delle nuove tariffe con delibera di Giunta.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco fa presente che prendono parte alla seduta on line per la partecipazione alla spiegazione del punto finale, relativo alla video sorveglianza, anche Pietro Piva ed Carlo Zanatta di Contarina.

Interviene il Consigliere Carla Trentin che chiede conferma se le tariffe sono di competenza della Giunta e se l'allocazione della relativa posta muta da entrata tributaria a extra tributaria.

Il Segretario conferma.

Attesa la mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge (assente il Consigliere A. Verdier): astenuti (2, Scattolin, Trentin), favorevoli (6), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

PRESO ATTO dell'art. 52 comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO CHE l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con DM interno del 13 gennaio 2021.

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 28/06/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

ATTESO CHE l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione, depositato agli atti;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 71 articoli;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE**, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) **DI INOLTARE** copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla sezione dedicata del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** la Giunta Comunale adotterà il relativo atto di determinazione delle tariffe del Canone per le varie fattispecie cui esso si riferisce

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge (assente il Consigliere A. Verdier): astenuti (2, Scattolin, Trentin), favorevoli (6), contrari (0)

D E L I B E R A

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare utile.

Il Presidente
dott. Dalla Nese Daniele

Il Segretario Comunale
dott. Giuliani Pierantonio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Li 16-02-2021

Il Responsabile di P.O. n. 2
geom. Scanferla Elisa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

Li 16-02-2021

Il Responsabile di P.O. n. 1
dott. Giuliani Pierantonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITÀ
(Artt. 124 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, divenendo esecutiva in data

Li

Il Segretario Comunale
dott. Giuliani Pierantonio